TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 580

Accertamento dell'idoneità al servizio militare

L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria. Con decreto del Direttore generale della sanita' militare sono emanate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 2 marzo 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	II — Reclutamento
Capo	II — Accertamenti psico-fisici
Sezione	I — Accertamento dell'idoneità al servizio militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-580-accertamento-dell-idoneita-al-servizio-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it